

Prot. 1

Cagliari, 03.01.2022

Gent. ma

Ing. Daniela Ruggeri

daniela-ruggeri@hotmail.it

Oggetto: Richiesta parere in merito bando di concorso per il reclutamento di personale in ANSFISA

Gent. le Collega,

in merito al quesito posto concernente la procedura selettiva di cui all'oggetto si rende necessario prendere spunto dalla giurisprudenza più recente, la quale si è espressa circa il potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni nell'indicare i requisiti di partecipazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e agli affidamenti degli incarichi dalle stesse indetti.

"(...) In altre parole, quella che l'amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: "in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098)." (Cons. Stato sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972)

Una volta chiarito il tenore del potere discrezionale facente capo l'Amministrazione, si rende opportuno citare una giurisprudenza vicina al caso di specie.

"Il collegio condivide e fa proprio un precedente conforme della Sezione (sent. 21 giugno 2013, n. 3430), relativo proprio a un'esclusione dal concorso. Con la sentenza suindicata la Sezione ha affermato in particolare, in modo condivisibile, che:

- *nella problematica dell'equipollenza "ex lege" o in sede amministrativa dei titoli universitari si contrappongono da una parte il principio del valore legale dei titoli di studio, in base al quale spetta allo Stato stabilire la valenza - in questo caso - delle diverse lauree, e dall'altra il principio di autonomia delle singole amministrazioni, alle quali è evidentemente consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario;*

- *qualora l'amministrazione che procede limiti la partecipazione a un procedimento di assunzione a chi sia in possesso di una determinata laurea, la sua volontà è chiara e determinata per cui non può esserle imposta l'acquisizione di professionalità diverse sulla base di una valutazione di equipollenza che essa ha escluso;*

- *l'applicazione del principio di equipollenza è consentito solo se imposto dalla legge (v., in particolare, l'art. 9, sesto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e relative norme d'attuazione);*

- *qualora l'Amministrazione indichi nel bando di voler acquisire personale con la professionalità definita da una determinata laurea o da quelle equipollenti, espressamente richiamate, si pone il problema dell'interpretazione della sua volontà;- in tale caso occorre stabilire se con tale espressione l'Amministrazione abbia inteso richiamare, puramente e semplicemente, il sistema delle equipollenze quale definito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero abbia inteso ampliare la scelta a ulteriori professionalità, equivocamente definite con l'aggettivo "equipollente" che, come si è visto, nel sistema normativo ha un significato ben definito; (...)*

- *diversamente opinando, le scelte dell'Amministrazione non potrebbero che risultare opinabili o arbitrarie:*

"se, infatti, l'Amministrazione avesse voluto aprire la partecipazione al concorso a candidati in possesso di lauree non identificate "a priori", valutando successivamente la loro rispondenza alle sue necessità, avrebbe dovuto necessariamente predisporre una griglia di valutazione della conformità dei titoli diversi da quelli espressamente indicati con le sue esigenze. In caso contrario, l'ammissione dei candidati al concorso sarebbe determinata da valutazioni compiute in maniera non anonima ma espressamente concernente la domanda di un singolo candidato, di cui necessariamente l'Amministrazione conosce il nominativo... in conclusione, laddove un'amministrazione con il bando di concorso per l'accesso all'impiego presso la sua struttura limiti la partecipazione a quanti siano in possesso di una determinata laurea possono partecipare al procedimento solo quanti siano in possesso della medesima o di lauree dichiarate equipollenti a norma di legge... Qualora l'amministrazione apra la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di talune lauree, espressamente ammettendo anche i candidati in possesso di lauree equipollenti, occorre interpretare la sua volontà in modo da accertare se in tal modo si è voluto semplicemente richiamare il dettato legislativo ovvero si è inteso allargare la possibilità di scelta a lauree diverse da quelle indicate. In quest'ultimo caso, l'amministrazione deve esplicitare i criteri in base ai quali condurre la relativa valutazione, ed in mancanza di tali criteri la sua volontà deve essere ricostruita nel senso del semplice richiamo della normativa statale di riferimento;(...)."

(Consiglio di Stato, Sez. V. sent. 16 gennaio 2015, n. 71)

Dalla sentenza appena citata, che appare valida anche nel caso in specie, appare chiaro che la pubblica amministrazione può indicare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario.

Se si considerano, dunque, l'ampio potere discrezionale ed il principio di autonomia delle singole amministrazioni, sembrerebbe che, nel caso di specie, la ANSFISA sia legittimata a richiedere le lauree indicate nel bando.

Non vi sono pertanto gli estremi per richiedere l'inserimento della laurea in ingegneria ambientale vista la specificità del concorso.

Sperando di aver reso un servizio gradito, si porgono

Distinti saluti.

Il Presidente
Sandro Catta

